# COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 15 DEL 14-04-2020

Alba Adriatica, lì 18-04-2020

Registro Generale n. 29

# ORDINANZA DEL SINDACO

### N. 15 DEL 14-04-2020

Oggetto: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. PROROGA TERMINE DI EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI SINDACALI AI SENSI DEL D.P.C.M. DEL 10 APRILE 2020

L'anno duemilaventi addì quattordici del mese di aprile,

#### IL SINDACO

**PREMESSO** che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

### RICHIAMATI:

- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"ed in particolare l'art. 3;
- il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
- il D.P.C.M. del 25/02/2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento

Ordinanza SINDACO n.15 del 14-04-2020 COMUNE DI ALBA ADRIATICA

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; - il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 35;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 04 Marzo 2020 con il quale è stato disciplinato in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative allo scopo di contrastare e limitare il diffondersi del Covid -19 ed è stata disposta l'applicazione di nuove misure di contenimento del virus sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 6 dell'8 Marzo 2020, con il quale sono state disciplinate in modo unitario e più restrittivo ulteriori interventi e misure attuative allo scopo di contrastare e limitare il diffondersi del Covid -19 ed è stata disposta l'applicazione di nuove misure di contenimento del virus sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Abruzzo n. 2 dell'8 marzo 2020:

RICHIAMATA la propria precedente disposizione attuativa delle misure di contenimento del D.P.C.M. del 04 marzo 2020, di cui al prot. n. 6692 del 07 Marzo 2020 con la quale si disponeva tra le altre cose l'organizzazione di attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal D.P.C.M. anche di concerto con le associazioni locali del territorio;

VISTO il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 Marzo 2020, con il quale le più rigorose misure di contenimento del Covid -19 di cui all'art. 1 del D.P.C.M. dell'08/03/2020 sono state estese all'intero territorio nazionale, con efficacia fino al 03 aprile;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.76 del 22 marzo 2020;

TENUTO CONTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sul territorio nazionale e della conseguente necessità di adottare, nel rispetto del principio di precauzione, misure proporzionali ed adeguate alla prevenzione della diffusione del virus anche sul territorio comunale:

## VISTA:

- l'Ordinanza n° 1 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'Ordinanza n° 2 del 8 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "Misure per il contrasto ed il contenimento dell'emergenza

- epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'Ordinanza n° 10 del 18 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 individuazione comuni "zona rossa";

**RICHIAMATA** la propria precedente ordinanza n. 08 Registro Generale n. 22 del 10.03.2020, con la quale è stata disposta l'apertura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso;

**EVIDENZIATO** che il D.P.C.M. del 09 marzo 2020, estende le misure previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 marzo 2020 a tutto il territorio: tra le regole imposte per scongiurare la diffusione dell'epidemia si prevede:

- di evitare ogni spostamento all'interno del territorio, salvo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
- il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- obiettivo precipuo delle richiamate disposizioni è quello di ridurre le occasioni di possibile contagio non dovute a specifiche situazioni o a un effettivo stato di necessità;

### **EVIDENZIATO** altresì che:

- > l'inosservanza delle richiamate misure da parte di alcuni soggetti, vanifica il contenuto delle disposizioni governative volte a contrastare il contagio del COVID;
- > risulta dunque necessario assumere ancora più stringenti iniziative atte a dissuadere i cittadini ad assumere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio, specificando il divieto di spostamenti all'interno del territorio comunale;

### CONSIDERATO, altresì,

- ✓ che la normativa vigente non ha disposto la chiusura dei tabaccai, ma che all'interno degli stessi devono considerarsi consentite le sole attività di vendita di tabacchi e servizi affini di cui all'Allegato 1 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 (codice ATECO47.26);
- ✓ che di regola, tuttavia, all'interno delle tabaccherie vengono normalmente offerte tipologie di gioco (ad esempio *slot machines* e giochi che prevedono puntate accompagnati dalla visione dell'evento anche in forma virtuale) che, per il loro svolgimento, richiedono la permanenza all'interno dei locali);
- ✓ che le disposizioni governative sopra richiamate non permettono di ritenere attività consentite le attività ludiche di che trattasi, ma al contrario le stesse appaiono in aperto contrasto con la ratio della normativa emergenziale;

RICHIAMATA in tal senso la Determinazione n. 8926 del 12/03/2020 dell'Agenzia Dogane e Monopoli "D.P.C.M. 11 marzo 2020 – Direttiva sui giochi per i Tabacchi", indirizzata a tutti i concessionari del gioco pubblico, alle rivendite di generi di monopolio, nella quale " si chiede ai concessionari il blocco delle slot machines ed agli esercenti la disattivazione di

monitor e televisori, al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all'interno dei locali":

RICHIAMATA altresì la recente Determinazione Direttoriale n. 10.234/RU del 30/03/2020 dell'Agenzia Dogane e Monopoli , indirizzata a tutti i concessionari del gioco pubblico, alle rivendite di generi di monopolio, con la quale si dispone "a) la sospensione della raccolta del gioco presso le 'tabaccherie' e gli esercizi per i quali non vige l'obbligo di chiusura anche dei giochi numeri '10&Lotto', 'Millionday' e 'Winforlife' e 'Winforlife vincicasa', nonché delle scommesse su eventi sportivi e non sportivi ivi compresi quelli simulati; b) rimane consentita solo la vendita delle lotterie istantanee 'Gratta&Vinci'";

RITENUTO alla luce dell'ultima determinazione direttoriale sopra richiamata apportare modifiche alla propria precedente ordinanza n. 12 del 20.03.2020, consentendo presso le tabaccherie la sola vendita delle lotterie istantanee "Gratta&Vinci", unitamente alla raccomandazione per gli avventori di utilizzare i biglietti "Gratta&Vinci" acquistati grattando i simboli illustrati sul biglietto al di fuori dei locali di vendita;

**CONSIDERATO** che la raccomandazione di cui la punto precedente si rende necessaria per impedire la permanenza degli avventori all'interno dei locali e conseguenti assembramenti per motivi di gioco;

**PRESO ATTO** del numero di contagiati da COVID – 19 (coronavirus) nella Regione Abruzzo e nel territorio della Provincia di Teramo;

**DATO** ATTO che, al fine di limitare il diffondersi dell'epidemia all'interno del territorio comunale, è necessario porre in essere misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività, nel rispetto del limite posto dall'art. 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

**RICHIAMATE** le proprie precedenti ordinanze di seguito riportate:

- 1. Ordinanza Sindacale n. 09 R.G. n. 23 del 11.03.2020, avente ad oggetto: "Misure urgenti di contenimento e contrasto del diffondersi del virus COVID-19; Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 5 TUEL Ulteriori disposizioni per la comunità locale e disposizioni organizzative per gli uffici comunali";
- 2. Ordinanza Sindacale n. 10 R.G. n. 24 del 12.03.2020, avente ad oggetto: "Misure urgenti di contenimento e contrasto del diffondersi del virus COVID-19; Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 5 TUEL Chiusura al pubblico di parchi, giardini comunali, cimitero comunale e ponte ciclopedonale Torrente Vibrata, divieto di accesso al pubblico del tratto di pineta in cui sono installati i giochi per bambini".
- 3. Decreto Sindacale n. 11 R.G. n. 25 del 17.03.2020, avente ad oggetto: "Decreto per ulteriori disposizioni organizzative per gli uffici comunali- Individuazione attività indifferibili da rendere in presenza";
- 4. Ordinanza Sindacale n. 12 R.G. n. 26 del 20.03.2020, avente ad oggetto: "Misure urgenti di contenimento e contrasto del diffondersi del virus COVID-19; Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 5 TUEL Chiusura al pubblico di parchi, giardini comunali, cimitero comunale e ponte ciclopedonale Torrente Vibrata, divieto di accesso al pubblico del tratto di pineta in cui sono installati i giochi per bambini"

**RICHIAMATA** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (GU Serie Generale n.73 del 20-03-2020);

VISTA inoltre la nota della Prefettura di Teramo prot. 20.916 del 03/4/2020 che ha evidenziato che a seguito dell'abrogazione dell'art. 35 del D.L. n. 9 del 2/2/2020 ad opera dell'art. 5 comma 1 del D.L. n. 19 del 25/3/2020, l'ordinanza sindacale n. 12 del 20.03.2020, va adeguata al nuovo disposto normativo, conformemente a quanto sancito nel D.C.P.M. 11/3/2020 e nella ordinanza del Ministero della Salute del 20/3/2020;

**CONSIDERATO** che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 è stata disposta la proroga, fino al 13 aprile 2020, delle disposizioni dei D.P.C.M. dell'08, 09, 11 e 22 Marzo 2020, nonché delle diposizioni previste dall'Ordinanza del 28 Marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti;

**RICHIAMATA** l'Ordinanza Sindacale n. 27 del 03.04.2020, avente ad oggetto: "Misure urgenti di contenimento e contrasto del diffondersi del virus COVID-19. Proroga termine di efficacia delle disposizioni sindacali;"

RICHIAMATO da ultimo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 97 del 11.04.2020) avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.(20A02179)", che recepisce ed adegua le disposizioni contenute nei D.P.C.M. 08 marzo 2020, 09 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 1^ aprile 2020, (tutti privi di efficacia), ed estende le disposizioni dal 14 Aprile al 03 maggio 2020;

**RITENUTO**, quindi, per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della diffusione del "COVID - 19", di dover prorogare al 03 Maggio 2020 l'efficacia delle disposizioni previste dalle sopra richiamate ordinanze sindacali;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833 del 23 Dicembre 1978:

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

### ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa e qui da intendersi richiamate ed approvate, ed impregiudicata la revoca al venir meno dei presupposti giuridici e di fatto, e fatte salve ulteriori proroghe, è **prorogata fino alle ore 24:00 del 03 Maggio 2020** data di cessazione di efficacia del D.P.C.M. del 10<sup>^</sup> Aprile 2020, e, comunque, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e facendo salve eventuali successive disposizioni, l'efficacia delle disposizioni di cui alle Ordinanze Sindacali di seguito elencate:

1. Ordinanza Sindacale **n. 09 R.G. n. 23 del 11.03.2020**, avente ad oggetto: "Misure urgenti di contenimento e contrasto del diffondersi del virus COVID-19; Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 5 TUEL – Ulteriori disposizioni per la comunità locale e disposizioni organizzative per gli uffici comunali";

- 2. Ordinanza Sindacale n. 10 R.G. n. 24 del 12.03.2020, avente ad oggetto: "Misure urgenti di contenimento e contrasto del diffondersi del virus COVID-19; Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 5 TUEL Chiusura al pubblico di parchi, giardini comunali, cimitero comunale e ponte ciclopedonale Torrente Vibrata, divieto di accesso al pubblico del tratto di pineta in cui sono installati i giochi per bambini".
- 3. Decreto Sindacale n. 11 R.G. n. 25 del 17.03.2020, avente ad oggetto: "Decreto per ulteriori disposizioni organizzative per gli uffici comunali- Individuazione attività indifferibili da rendere in presenza";
- 4. Ordinanza Sindacale n. 12 R.G. n. 26 del 20.03.2020, avente ad oggetto: "Misure urgenti di contenimento e contrasto del diffondersi del virus COVID-19; Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 5 TUEL Chiusura al pubblico di parchi, giardini comunali, cimitero comunale e ponte ciclopedonale Torrente Vibrata, divieto di accesso al pubblico del tratto di pineta in cui sono installati i giochi per bambini" con la modifica apportata al punto n. 1 della predetta ordinanza con la seguente integrazione, da ultimo disciplinata da fonti nazionali: "nel territorio comunale sono vietate tutte le attività motorie e sportive all'aperto, resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona"; di apportare altresì ai punti a) e b) della predetta ordinanza la seguente modifica come da ultimo disciplinata dalla Determinazione Direttoriale n. 10.234/RU del 30/03/2020 dell'Agenzia Dogane e Monopoli: "a) su tutto il territorio comunale i tabaccai sono tenuti al blocco delle slot machines ed alla disattivazione di monitori e televisori; b) è consentita presso le tabaccherie la sola vendita delle lotterie istantanee "Gratta& Vinci";

#### AVVERTE

L'art. 4, comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 punisce tali inosservanze con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 3.000,00, che deve essere accertata secondo il procedimento regolato dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo le integrazioni riguardanti il pagamento delle sanzioni in misura ridotta stabilite dall'art. 202, commi 1, 2 e 2.1, del Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

La disposizione prevede, inoltre, alcune ulteriori caratterizzazioni in ragione delle modalità con le quali viene commesso il fatto.

#### RACCOMANDA

#### fortemente

- a tutti i cittadini con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- a tutta la comunità di limitare gli spostamenti ai casi strettamente necessari, motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

• agli avventori delle tabaccherie di utilizzare i biglietti "Gratta&Vinci" acquistati grattando i simboli illustrati sul biglietto solo al di fuori dei locali di vendita.

#### DISPONE

- 1. Che il presente provvedimento sia pubblicato sull'Albo Pretorio online di questo Ente e sul sito web del Comune di Alba Adriatica.
- 2. Che la Polizia Locale sia incaricata della verifica dell'osservanza degli ordini e delle disposizioni contenuti nel presente provvedimento, unitamente alle altre forze di Polizia, e nel rispetto delle misure di coordinamento della Prefettura.
- 3. La massima diffusione del presente provvedimento a tutti gli organi di stampa e di diffusione radiotelevisiva.
- 1. La trasmissione del presente provvedimento:
  - Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  - Al Ministero della Salute;
  - Al Presidente della Regione Abruzzo
  - al Sig. Prefetto dell'Ufficio Territoriale del Governo di Teramo;
  - al Sig. Questore di Teramo;
  - Al Sig. Comandante del Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Alba Adriatica;
  - Al Sig. Comandante del Comando Carabinieri Forestali di Alba Adriatica;
  - Al Comando della Polizia Locale di Alba Adriatica.

# Si raccomanda in ultimo:

- che <u>tutti gli esercizi commerciali</u> si attengano e garantiscano il rispetto delle misure di cui all'Allegato 5 "*Misure per gli esercizi commerciali*" di cui al D.P.C.M. del 10.04.2020;
- che <u>tutta la cittadinanza albense</u> applichi le misure igienico sanitarie indicate nell'Allegato 4 "*Misure igienico sanitarie*" di cui al D.P.C.M. del 10.04.2020;

Avverso il presente atto è possibile ricorso giurisdizionale dinanzi al Tar competente per territorio ai sensi del D.lvo 02 luglio 2010 n. 104, entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica, comunicazione o pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Teramo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

**IL SINDACO** 

F.to Prof.ssa Casciotti Antonietta